

**Avviso pubblico**  
**per la costituzione dell'Assemblea dei ragazzi e delle ragazze a supporto**  
**del/la Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza e per la Regione Emilia-Romagna.**

La Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza

Vista la *Convention on the Rights of the Child* (Convenzione ONU sui diritti del fanciullo) del 20/11/1989, secondo cui:

- “Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità” (art. 12, comma 1) ;
- “Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni ed idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo” (art. 13, comma 1);

Richiamate le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza:

- 11 giugno 2020, n. 37 recante “Documento di pianificazione strategica 2020-2022 della Direzione generale Assemblea legislativa”, che, nell'ambito della “Priorità politica” di “Garantire il pieno riconoscimento della pari dignità sociale della persona senza alcuna discriminazione”, indica l’“Obiettivo strategico” di promuovere iniziative a tutela dei minori attraverso l'attività del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza (punto 2.3 dell'Allegato);
- 4 febbraio 2021, n. 7 recante “Approvazione Piano della performance 2021-2023 e Piano organizzativo del lavoro agile (POLA) 2021-2023 della Direzione generale - Assemblea legislativa”;

Richiamato, altresì, il “Programma di attività della Garante regionale dell'infanzia e dell'adolescenza per l'anno 2021” che, in coerenza con i citati atti di pianificazione, prevede, quale “obiettivo strategico”, la promozione delle attività di “Ascolto e advocacy”;

Visti:

- l'art. 2, comma 1, della L.R. n. 9/2005 “Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza”, che prevede, tra le altre, le seguenti funzioni del Garante:
  - a) promuove la conoscenza e l'affermazione dei diritti individuali, sociali e politici dell'infanzia e dell'adolescenza assumendo ogni iniziativa finalizzata alla loro concreta realizzazione;
  - b) vigila sull'applicazione nel territorio regionale della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, e delle altre convenzioni internazionali ed europee e sull'applicazione e l'attuazione delle disposizioni normative statali e regionali di tutela dei soggetti in età evolutiva;
  - c) rappresenta i diritti e gli interessi dell'infanzia e dell'adolescenza presso tutte le sedi istituzionali regionali, secondo le modalità previste dalla presente legge;

i) promuove, in collaborazione con gli Assessorati regionali competenti e con soggetti pubblici e privati, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza che rispetti i diritti dei bambini e dei ragazzi;

l) esprime, su richiesta dei competenti organi regionali, provinciali e comunali, pareri, proposte e rilievi su progetti di legge, di regolamento e di atti amministrativi in ordine al possibile ed eventuale impatto su bambini e ragazzi;

- l'art. 12, comma 2, della medesima L.R. n. 9/2005, che prevede che “Per lo svolgimento delle sue funzioni, il Garante opera, anche in collegamento con l'Assessorato regionale competente, con i servizi pubblici che hanno competenza sui minori”;

- la L.R. n. 14/2008 recante “Norme in materia di politiche per le nuove generazioni”, che “riconosce i bambini, gli adolescenti e i giovani come soggetti di autonomi diritti e come risorsa fondamentale ed essenziale della comunità regionale” (art. 1, comma 1) e “favorisce la partecipazione delle giovani generazioni alla vita civile e sociale, ne promuove la cittadinanza attiva come strumento per creare senso di appartenenza alla comunità, contrastando qualunque forma di frammentazione sociale, e per affrontare i problemi e i cambiamenti in un'ottica comunitaria” (art. 2, comma 1, lett. b);

- la L.R. n. 15/2018 “Legge sulla partecipazione all'elaborazione delle politiche pubbliche”, secondo cui la Regione “In coerenza con i principi sanciti nel proprio Statuto, promuove la partecipazione attiva dei cittadini singoli e associati nonché di altri soggetti pubblici e privati. La partecipazione si realizza attraverso l'inclusione di tutti i soggetti nella elaborazione delle politiche e delle decisioni pubbliche.” (art. 1, comma 1) e si pone di “contribuire ad una maggiore coesione sociale, attraverso la diffusione della cultura della partecipazione e la valorizzazione di tutte le forme di impegno civico, dei saperi e delle competenze diffuse nella società, promuovendo la parità di genere, sostenendo la partecipazione attiva dei giovani e la loro formazione alla cittadinanza attiva, favorendo l'inclusione delle persone con disabilità, dei soggetti deboli e degli stranieri e l'emersione degli interessi sottorappresentati.” (art. 2, comma 1, lett. d);

Considerato che, nell'“11° Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia” (2020) a cura del Gruppo CRC, si sottolinea come il Comitato ONU raccomandi all'Italia di includere i minori d'età nei processi decisionali e facilitare il loro effettivo coinvolgimento nei processi legislativi relativi a tutte le questioni che li riguardano. Inoltre, nello stesso Rapporto, tra le raccomandazioni rivolte alle istituzioni competenti, il Gruppo CRC raccomanda al Legislatore regionale e provinciale di far sì che, ove non previsto, i Garanti regionali e provinciali per l'Infanzia si dotino di meccanismi stabili di consultazione dei minorenni;

## DISPONE

la pubblicazione dell'Avviso pubblico per la costituzione dell'*Assemblea dei ragazzi e delle ragazze* a supporto del/la Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza e per la Regione Emilia-Romagna.

### **Articolo 1 – Finalità.**

1. Mediante la costituzione dell'*Assemblea dei ragazzi e delle ragazze* (di seguito anche: *Assemblea*), la Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza (di seguito anche: Garante) intende promuovere e valorizzare la partecipazione di ragazzi e ragazze al dibattito e alla vita pubblica, acquisendo il loro punto di vista su temi che li/le riguardano, direttamente o indirettamente, con l'obiettivo di favorire l'elaborazione e l'attuazione di politiche pubbliche maggiormente rispondenti alle esigenze delle persone di minore età.

## **Articolo 2 - *Assemblea dei ragazzi e delle ragazze*: composizione, funzioni e durata.**

1. L'*Assemblea dei ragazzi e delle ragazze* sarà costituita da un numero massimo di 50 componenti, di cui al massimo 20 componenti di età compresa tra i 9 e i 13 anni (oppure, alternativamente, che frequentano la classe 4° o 5° della scuola primaria oppure la scuola secondaria di primo grado) e al massimo 30 componenti di età compresa tra i 14 e i 18 anni (oppure, alternativamente, che frequentano la scuola secondaria di secondo grado o un corso di formazione professionale), che costituiranno – rispettivamente - due sottogruppi di lavoro.
2. L'*Assemblea* svolge funzioni consultive e propositive a supporto delle funzioni e delle attività istituzionali del/la Garante. A titolo esemplificativo, l'*Assemblea*: può esprimere opinioni e valutazioni in relazione a tematiche di attualità, provvedimenti in studio o attuati dalla Regione o altre Istituzioni del territorio regionale; può formulare proposte di azioni che le Istituzioni potrebbero attuare al fine di contribuire al benessere e alla salvaguardia dei diritti delle persone minori di età; può proporre e collaborare alla realizzazione di iniziative finalizzate a diffondere la cultura dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
3. L'*Assemblea* avrà durata di due anni, e potrà essere rinnovata per ulteriori due anni. Al termine dei primi due anni di attività, i criteri di costituzione, organizzazione e gestione dell'*Assemblea dei ragazzi e delle ragazze* potranno essere modificati.
4. Maggiori dettagli relativi alle finalità, alle modalità operative e di costituzione dell'*Assemblea* sono riportati nell'Allegato 1) - Sintesi del progetto.

## **Articolo 3 – Requisiti per la presentazione della domanda e modalità di presentazione.**

1. Possono presentare domanda di partecipazione all'*Assemblea dei ragazzi e delle ragazze*, il/la candidato/a che sia in possesso di entrambi i seguenti requisiti:
  - a) avere un'età compresa tra i 9 e i 18 anni;
  - b) risiedere o essere domiciliato/a sul territorio dell'Emilia-Romagna.
2. A pena di irricevibilità, la domanda va presentata, a partire dal 16 settembre 2021 ed entro l'11 ottobre 2021, tramite la compilazione e l'invio dell'apposito modulo Allegato 2) - Domanda di partecipazione – modulo per minorenni oppure Allegato 3) - Domanda di partecipazione – modulo per maggiorenni o tramite la compilazione dei corrispondenti moduli on line pubblicati al link [www.assemblea.emr.it/garante-minori/ascolto-e-partecipazione/assemblea-dei-ragazzi-e-delle-ragazze](http://www.assemblea.emr.it/garante-minori/ascolto-e-partecipazione/assemblea-dei-ragazzi-e-delle-ragazze). Al modulo va allegata copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del firmatario.
3. A pena di irricevibilità, la domanda, se compilata su modulo cartaceo, va inviata all'Ufficio del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza secondo una delle seguenti modalità:
  - via mail o PEC all'indirizzo [garanteinfanzia@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:garanteinfanzia@postacert.regione.emilia-romagna.it), allegando la scansione del modulo compilato e firmato e dei relativi allegati richiesti e inserendo come oggetto nella mail: Candidatura per l'Assemblea dei ragazzi e delle ragazze;
  - oppure
  - via posta, con raccomandata AR, inviata al seguente indirizzo: Ufficio Garante per l'infanzia e l'adolescenza – Servizio Diritti dei Cittadini - Viale Aldo Moro, 50 - 40127 Bologna. Sulla busta indicare la dicitura: Candidatura per l'Assemblea dei ragazzi e delle ragazze.

4. La valutazione di ricevibilità delle domande ai sensi dei commi 2 e 3 sarà effettuata dall'Ufficio del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza.
5. Per eventuali ulteriori informazioni relative al presente Avviso pubblico è possibile contattare l'Ufficio del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza ai numeri telefonici 051 - 527 5580/5713, al mercoledì o al venerdì, oppure tramite e-mail: [garanteinfanzia@regione.emilia-romagna.it](mailto:garanteinfanzia@regione.emilia-romagna.it).

#### **Articolo 4 – Individuazione dei componenti e costituzione dell'Assemblea dei ragazzi e delle ragazze.**

1. Salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, a seguito della valutazione di ricevibilità delle domande ai sensi dell'art. 3, si procederà alla validazione di un elenco di potenziali componenti dell'Assemblea dei ragazzi e delle ragazze.
2. Nel caso in cui le domande di partecipazione ricevibili pervenute all'Ufficio del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza fossero superiori al numero massimo dei componenti di cui all'art. 2, comma 1, sarà costituito, da parte del Responsabile del Servizio Diritti dei cittadini, un "Nucleo di valutazione", composto da collaboratori regionali, che individuerà i componenti dell'Assemblea dei ragazzi e delle ragazze.
3. L'individuazione dei componenti dell'Assemblea dei ragazzi e delle ragazze da parte del "Nucleo di valutazione" prevede le seguenti fasi di svolgimento:
  - a) *aggregazione per gruppi omogenei*: i/le candidati/e saranno suddivisi per gruppi omogenei in base a caratteristiche di età, genere, provenienza territoriale, tipologia di scuola o formazione;
  - b) *individuazione*: da ogni gruppo omogeneo verranno individuati/e i/le candidati/e necessari/e a garantire il raggiungimento del numero complessivo di componenti previsti dall'art. 2, comma 1; l'individuazione dei componenti avverrà sulla base delle esperienze, delle informazioni e delle motivazioni indicate nel modulo di domanda, al fine di costituire un'Assemblea dei ragazzi e delle ragazze il più eterogenea possibile e rappresentativa delle diverse realtà presenti sul territorio;
4. Gli eventuali ulteriori nominativi di ragazzi e ragazze presenti nell'elenco previsto al comma 1 e non individuati quali componenti dell'Assemblea dei ragazzi e delle ragazze, a causa di soprannumero, verranno tenuti presente in caso di rinunce e per costituire una rete di persone di minore età da poter coinvolgere, se interessate, in altre iniziative di partecipazione. A tutti i ragazzi e le ragazze che avranno presentato candidatura verrà in ogni caso data comunicazione, con specifica dell'inserimento o meno tra i componenti dell'Assemblea.
5. I ragazzi e le ragazze parteciperanno all'Assemblea a titolo personale e potranno rappresentare un gruppo di persone di minore età.

#### **Articolo 5 – Pubblicità e diffusione dell'Avviso.**

1. Il presente Avviso sarà pubblicato al link [www.assemblea.emr.it/garante-minori/ascolto-e-partecipazione/assemblea-dei-ragazzi-e-delle-ragazze](http://www.assemblea.emr.it/garante-minori/ascolto-e-partecipazione/assemblea-dei-ragazzi-e-delle-ragazze).
2. Del presente Avviso sarà data diffusione mediante le pagine *web* del sito del Garante e su altri canali comunicativi e informatici della Regione. La diffusione dell'Avviso potrà avvenire, altresì, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale, nonché con altri soggetti pubblici o privati.

## **Articolo 6 – Informativa per la tutela e la riservatezza dei dati personali.**

1. I dati forniti ai sensi del presente Avviso saranno raccolti e trattati come indicato nell'Allegato 4) - Informativa per il trattamento dei dati personali.